

Art. 9
Composizione, elezione, requisiti ed incompatibilità
dei suoi componenti.

1. Il Comitato direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da tre membri eletti dal Consiglio generale, al di fuori del proprio seno, fra persone che abbiano una particolare competenza tecnica ed amministrativa per studi compiuti e per funzioni svolte presso enti pubblici o aziende private, sulla base di proposte sottoscritte da Consiglieri che rappresentino almeno un terzo delle quote di partecipazione. Detta proposta, contenente anche l'indicazione del programma e degli obiettivi da raggiungere, è depositata almeno cinque giorni prima della seduta del Consiglio presso la sede del Consorzio ed è messa a disposizione di tutti i rappresentanti degli Enti consorziati, corredata dai curricula dei candidati.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio generale a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione. Dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice.
A parità di voti è eletto il candidato più anziano.
Il Vicepresidente e gli altri componenti del Comitato direttivo sono eletti con votazioni separate ed analoga procedura.
La deliberazione che approva i risultati delle elezioni, deve espressamente indicare, a pena di invalidità, i requisiti posseduti da ciascun componente il Comitato.
3. Non possono ricoprire la carica di componente del Comitato direttivo coloro che sono in lite con il Consorzio nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori e i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse alle finalità ed ai compiti del Consorzio.